

Definizione del gruppo amministrazione pubblica del

Comune di CAPRIVA DEL FRIULI

**relazione ai fini degli obblighi previsti dal Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche**

BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2016

**Definizione del gruppo amministrazione pubblica del
Comune di CAPRIVA DEL FRIULI
relazione ai fini degli obblighi previsti dal
Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche**

BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2016

PREMESSE

La presente relazione è redatta in conformità agli obblighi previsti per gli Enti Locali dal Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche.

L'art. 11 bis comma 1 del D.Lgs. 118/2011 e smi. prevede l'obbligo dall'esercizio 2016, da parte degli enti territoriali sopra i 5.000 abitanti, della redazione del bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al citato decreto.

A decorrere dall'ormai prossimo esercizio finanziario 2017, anche gli enti locali di minori dimensioni (al di sotto dei 5.000 abitanti), ai sensi dell'art. 233-bis, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e smi., dovranno applicare a regime tutte le novità introdotte dal nuovo ordinamento contabile previsto dal Dlgs 118/2011 così come modificato dal Dlgs 126/2014, applicando i principi contabili relativi alla contabilità economico/patrimoniale e al bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo.

Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Considerato che:

- il principio contabile applicato, concernente il Bilancio Consolidato, prevede una fase preliminare al bilancio consolidato in cui ogni Ente capogruppo definisce il perimetro di consolidamento, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il "gruppo amministrazione pubblica" evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (perimetro di consolidamento);

- è di competenza della Giunta dell'ente locale, all'approvazione dei due elenchi, e dei relativi aggiornamenti.

ATTIVITÀ PRELIMINARI

Le attività si articolano in due distinte fasi che ogni Ente deve realizzare per arrivare alla stesura o meno del Bilancio Consolidato.

La prima fase consiste nella individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato.

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (perimetro di consolidamento).

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

FASE 1: Gruppo Amministrazione Pubblica

Il primo elenco, viene redatto sulla base dei seguenti elementi, indicati nel principio contabile:

Costituiscono componenti del "GAP:

1) *gli organismi strumentali* dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 9, comma 7, del D.P.C.M. 28/12/2011 di attuazione del D. Lgs. n. 118/2011 coordinato con il D. Lgs n. 126 del 2014 aggiornato al DL n. 78 del 2015, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);

2) *gli enti strumentali controllati* dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 21, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di

concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

3) *gli enti strumentali partecipati* di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

4) *le società controllate* dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

5) *le società partecipate* dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della Regione o dell'Ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il "gruppo amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

FASE 2: Gruppo Bilancio Consolidato

L'effettiva area di consolidamento, deriva dal Gruppo Amministrazione Pubblica, secondo i criteri indicati nel principio contabile.

Gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione possono non essere inseriti nell'area di consolidamento nei casi di:

a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome, rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei “ Componenti positivi della gestione” dell'ente.

VALUTAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

**AI FINI DELL'INSERIMENTO
NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL
COMUNE CAPRIVA DEL FRIULI**

Partecipata	% quota di partecipazione	Attività
IRISACQUA Srl., cf. 01070220312	quota di partecipazione 1,11 %	Gestione del Servizio Idrico Integrato da parte dell'ex ATO – ora CATO, Consulta d'Ambito
ISA ISONTINA AMBIENTE Srl. cf.01123290312	quota di partecipazione 1,12 %	Gestione del Servizio Igiene Ambientale
IRIS Spa. cf. 01040450312 In liquidazione dal 30 gennaio 2015	quota di partecipazione 1,12 %	In liquidazione
AMEST Società a responsabilità limitata – IN LIQUIDAZIONE, cf. 03867440285	quota partecipazione indiretta 0,472416%;	In liquidazione
APT – Azienda Provinciale Trasporti Spa. – cf. 00505830315	quota partecipazione indiretta 0,202272%;	Servizio pubblico locale

Considerato che le due società partecipate, che svolgono servizi pubblici locali indispensabili, mediante la modalità dell'in house providing, e sulle quali il Comune esercita il cd. controllo analogo sono le seguenti,:

IRISACQUA Srl., cf. 01070220312 – quota di partecipazione 1,11%;

ISA ISONTINA AMBIENTE Srl. cf.01123290312 – quota di partecipazione 1,12 %;

quote di partecipazione inferiore al 10%.

CONCLUSIONI

A seguito delle verifiche e valutazioni effettuate, emerge che le suddette partecipazioni del Comune di Capriva del Friuli, *sono ritenute irrilevanti ai fini del perimetro di Consolidamento del Ente, avendo sul bilancio, un'incidenza inferiore al 10 per cento.*

Il Comune di Capriva del Friuli non è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2016, sia in riferimento al numero di abitanti (inferiore a 5.000 abitanti), sia per l'irrilevanza delle partecipate nel perimetro di consolidamento.